



CAPITOLO 4

Paragrafo 5 -Detrazione e deduzione di spese mediche, di assistenza, sanitarie, per protesi e sussidi.-

Spese mediche generiche di assistenza specifica.

Sono interamente deducibili (comportano cioè una riduzione del reddito dichiarato nel modello Unico) le spese mediche sostenute dai soggetti handicappati, di cui all'art. 3 legge 104/1992, per spese mediche generiche o di assistenza specifica, necessarie nei casi, di grave e permanente invalidità o menomazione (art. 10, 1° comma, D.P.R. 917/1986, come modificato dall'art. 32 legge 104/1992, dall'art. 2 legge 473/1994; art. 3, 20 comma, legge 662/1996).

Le spese mediche generiche sono sempre quelle dovute per la prestazione resa da un medico generico o per l'acquisto di medicinali.

Le spese mediche di assistenza specifica sono quelle per prestazioni rese da personale paramedico in possesso di qualifica professionale specialistica (quali infermieri professionali) o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (come prelievi ai fini di analisi e applicazioni con apparecchiature elettromedicali) devono essere inerenti all'assistenza sanitaria del portatore di handicap.

Le spese di cui presente paragrafo sono deducibili dal reddito complessivo anche se sostenute dai familiari del disabile ed anche se non fisicamente a carico, purché si tratti di uno dei familiari indicato dall'art. 433 cc. fra quelli obbligati agli alimenti in favore del parente disabile e ,sempre che dalla documento sanitario risulti il nome del familiare e quello del disabile assistito (art. 30 legge 342/2000).

Le regole sopra esposte vigono anche nella ipotesi di ricovero del portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero. In tale caso, infatti, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica da parte di personale qualificato. A tal fine ,è quindi necessario che le spese risultino indicate fintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Spese sanitarie specialistiche ed altre spese detraibili.

Sono detraibili (comportano cioè una riduzione dell'imposta IRPEF da pagare) nella misura del 19% sulla parte che eccede i 119,25 euro (DPR 917/1986):

-le spese sanitarie per prestazioni chirurgiche e specialistiche (deve trattarsi di spese e prestazioni che si differenziano da quelle di cui al paragrafo precedente; per le quali è previsto il beneficio della deducibilità);

-le spese sanitarie per protesi.



Il medesimo beneficio della detrazione del 19%, ma per l'intero ammontare, senza cioè la previsione della franchigia di 129,11 euro, è previsto per le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti ed apparecchi per il contenimento di fratture, di ernie e correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- trasformazione ascensori per contenimento carrozzella;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche;
- sussidi tecnico ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;

- alla deambulazione;

- al sollevamento dei disabili in condizione di handicap ai sensi dell'art. 3 L.104/1992, indipendentemente dal fatto che usufruiscano o meno dell'indennità di accompagnamento.

Una particolare detrazione del 19%, senza franchigia, è anche prevista per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della legge 381/1970) per i servizi di interpretariato (art. 2, 3° comma, legge 448/2001).

Per poter fruire della detrazione occorre che il sordomuto sia in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tutte le detrazioni sopra esposte sono fruibili anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a loro carico.

Spese sanitarie sostenute dal familiare per particolari patologie.

Il familiare che, nell'interesse di un portatore di handicap titolare di redditi tali da non poter essere considerato, fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall'IRPEF la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile stesso.

In questo caso, l'ammontare massimo delle ,spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro) è complessivamente pari a € 6.197,48.



Segreteria Nazionale
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali
Ad uso interno

Detrazione di imposta per l'abbattimento di barriere architettoniche.

L'art. 2 della legge 388/2000, modificando l'art. 1 legge 449/1997, ha previsto la detrazione di imposta, nella misura del 36%; per le spese sostenute, fino ad un massimo di lire 150.000.000 ed effettivamente rimaste a carico, per gli interventi sugli immobili relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori montacarichi ed alla realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, si adatto a favorire la mobilità interna ed esterna alla abitazione delle persone handicappate in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 L. 104/92.

La detrazione di cui al presente paragrafo concerne unicamente gli interventi sugli immobili, con esclusione, quindi, delle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili (per esempio telefonini, schermi pc,...).